

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1098 del 4 agosto 2023

Rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'**Ordinanza n. 10/2022** del 20 maggio 2022 e ss.mm.ii. e acquisita con **Prot. CR-23294-2016** del 29/04/2016 - **Fondazione Dott. Pietro Roncaglia**.
Riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali.

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”* ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”* e ss.mm.ii. effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017, 35/2017, 2/2018, 7/2018 e 6/2020;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Dato atto che l'evento pandemico da Covid-19 e le derivanti difficoltà economico-produttive hanno determinato una grave crisi di disponibilità di materie prime con conseguente aumento straordinario del costo di alcuni materiali e prodotti da costruzione;

Dato atto, altresì, dell'aggravamento della situazione economico-produttiva a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110%;

Dato atto che le suddette circostanze hanno fortemente impattato sull'avanzamento dei residui lavori in corso connessi agli interventi di ricostruzione privata abitativa e produttiva, determinando difficoltà gestionali dei rapporti contrattuali tra i singoli beneficiari e le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori stessi;

Considerata la necessità di provvedere, ai fini di favorire il completamento del processo di ricostruzione, il riconoscimento di un incremento del contributo, *una tantum* ed eccezionale, a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali;

Dato atto delle misure approvate per far fronte all'aumento del costo dei materiali nell'ambito della disciplina relativa agli appalti pubblici, con particolare riguardo a quanto più di recente previsto dall'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento all'attualizzazione della contabilizzazione dei costi connessi all'esecuzione dei lavori mediante utilizzo di prezzari regionali aggiornati;

Vista, infine, l'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 recante *"Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi"*, la quale definisce una modalità di riconoscimento di un incremento del contributo per la ricostruzione in ragione dell'attualizzazione dei costi massimi delle lavorazioni eseguite e da eseguirsi a far data dal 01/01/2021, sulla base delle evidenze desumibili dall'aggiornamento del prezzario regionale 2022, tale da non implicare un significativo aggravio dell'attività istruttoria connessa alla determinazione ed erogazione del contributo ricostruzione;

Dato atto che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta motivata, ai sensi del Capo V *"Accesso ai documenti amministrativi"* della Legge n. 241/1990, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione *"Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)"*;

Dato atto che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Richiamato il proprio **Decreto di Concessione n. 681 del 08/04/2019** relativo alla *Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.*, a Fondazione Dott. Pietro Roncaglia – P. Iva. 82001710365, acquisita con Prot. CR-23294-2016 del 29/04/2016 – di rettifica al precedente Decreto di Concessione n. 779 del 21/03/2017 per *rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante* – con il quale è stato concesso un importo complessivo pari € 485.793,99, come sottoindicato:

Identificazione immobile	Danno da perizia al lordo di IVA	Danno ammesso al lordo di IVA	Costo intervento previsto al lordo di IVA	Costo intervento ammesso al lordo di IVA	Assicurazione	Contributo concedibile al lordo di IVA
IMMOBILE 1	€ 523.811,57	€ 523.811,57	€ 515.048,96	€ 485.793,99	€ 0,00	€ 485.793,99
TOTALE	€ 523.811,57	€ 523.811,57	€ 515.048,96	€ 485.793,99	€ 0,00	€ 485.793,99

Preso atto che in data 21/06/2022 Fondazione Dott. Pietro Roncaglia – P. Iva. 82001710365 ha formalmente presentato istanza *ex articolo 3, comma 1 dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 per il riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*, acquisita con Prot. CR-6731-2022;

Preso atto che in data 12/01/2023 è stato comunicato, con CR-176-2023, il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990 con la seguente motivazione: «*Rilevato che non risultano scostamenti tra i costi unitari delle lavorazioni riportare nel CME approvato in concessione e i costi unitari delle lavorazioni rendicontate a consuntivo, a seguito delle verifiche della documentazione tecnica e contabile allegata alla domanda di erogazione a saldo, si propone la NON AMMISSIONE della richiesta di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*»;

Preso atto che in data 20/01/2023 Fondazione Dott. Pietro Roncaglia – P. Iva. 82001710365 ha presentato le proprie controdeduzioni e osservazioni secondo quanto previsto dal già menzionato articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990;

Dato atto che Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito solo "Invitalia S.p.A.")

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022, ha svolto istruttoria mediante documentazione allegata all'istanza di parte;

- non ha rilevato scostamenti tra i costi unitari delle lavorazioni riportate nel CME approvato in concessione e i costi unitari delle lavorazioni rendicontate a consuntivo;
- dunque, a seguito delle verifiche della documentazione tecnica e contabile disponibile, ha proposto la **non ammissione** della richiesta di riconoscimento del contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022;

Preso atto che in data 12/01/2023 è stato comunicato, con CR-176-2023, il **preavviso di rigetto** ai sensi dell'articolo 10-*bis* della Legge n. 241 del 1990 debitamente motivato *ut supra*;

Preso atto che in data 20/01/2023 Fondazione Dott. Pietro Roncaglia – P. Iva. 82001710365 ha presentato le proprie controdeduzioni e osservazioni secondo quanto previsto dal già menzionato articolo 10-*bis* della Legge n. 241 del 1990;

Dato, inoltre, **atto** che in data 15/03/2023 il Nucleo di valutazione

- preso atto dei criteri di valutazione indicati all'articolo 10, comma 2 dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
 - preso atto degli interventi proposti dai richiedenti;
 - preso atto del fascicolo istruttorio predisposto dagli istruttori di Invitalia e validato dagli stessi;
- ha **confermato la non ammissione** come proposta da Invitalia, sulla richiesta di riconoscimento del contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 10 del 9 agosto 2022;

Ritenuto, infine, di non dover rettificare il succitato decreto e le relative "Scheda riepilogativa" e "Allegato unico", parti integranti e sostanziali del summenzionato Decreto di concessione n. 681 del 8 Aprile 2019;

Visto, infine, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

DECRETA

1. di **non approvare** la richiesta di riconoscimento del contributo *ex* Ordinanza n. 10 del 20 maggio 2022 "*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*" per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore di **Fondazione Dott. Pietro Roncaglia** – P. Iva. 82001710365;
2. di lasciare **invariato** il contributo complessivo per un importo pari a **€ 485.793,99, al lordo di IVA**, approvato con Decreto n. n. 681 del 8 Aprile 2019, la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da

rendicontare come descritto nell'“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale summenzionato Decreto di concessione;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
4. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
5. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)